

# INDIVIDUAZIONE ALUNNI BES e COSTRUZIONE DEL PDP



# RIFERIMENTI NORMATIVI

Il 27 dicembre 2012 è stata emanata la **Direttiva Ministeriale** “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, a cui hanno fatto seguito altre due circolari (la CM n. 8 del marzo 2013 e la C.M. del 22 novembre 2013) che danno importanti chiarimenti relativamente all’applicazione della **Direttiva**



INTRODUZIONE NELLA  
NORMATIVA ITALIANA  
DEL CONCETTO DI :  
**INCLUSIONE**  
E  
di  
**BISOGNO EDUCATIVO  
SPECIALE**

## Definizione degli alunni BES ai sensi della Direttiva 27/12/2012



### La Direttiva

fa rientrare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali nell'area dello **svantaggio scolastico** e specifica che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, ai quali è necessario che le scuole offrano un'adeguata e personalizzata risposta”.

## AREA DELLO SVANTAGGIO SCOLASTICO




E' molto ampia a quella riferibile esplicitamente alla presenza di una disabilità/deficit e ricomprende :

Svantaggio sociale o culturale

Disturbi specifici dell'apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici

Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana

La Direttiva specifica che gli alunni BES non costituiscono una terza categoria di alunni problematici, accanto ai disabili e ai DSA ma una **macro-categoria** che comprende:



**Bordeline  
cognitivo**

**Deficit del  
linguaggio**

**DSA**

(dislessia-discalculia-  
disortografia)

Legge 170/2010

Rende obbligatorio il PDP

**A.D.H.A**  
disturbi del controllo  
attentivo e di  
iperattività

**Disturbi  
evolutivi  
specifici**

**Disprassia**  
(disturbo della  
coordinazione  
motoria)

**ALUNNI CON DISTURBO  
SPECIFICO EVOLUTIVO**  
DSA




Vi rientrano gli alunni **DSA** che sono stati oggetto di un importante intervento normativo:  
**la legge 170/2010**  
che prevede per tale categoria di studenti, la redazione di un piano didattico personalizzato (PDP) e l'adozione di misure dispensative e di strumenti compensativi.

# DSA disturbi specifici dell' apprendimento



Sono disturbi di origine neurobiologica che limitano significativamente l'impiego delle abilità di lettura (dislessia), di scrittura (disortografia e disgrafia) e del calcolo (discalculia) con conseguenti ricadute nelle attività che si basano su queste abilità.



La promulgazione della legge 170/2010 ha sancito il riconoscimento ufficiale in ambito scolastico e la tutela del diritto allo studio dei ragazzi con DSA



Nella legge 170/2010 sono state trascurate altre condizioni di rilevanza clinica e didattica :

- ▶ Il disturbo della coordinazione motoria (disprassia)
- ▶ Il disturbo del linguaggio
- ▶ Il disturbo di iperattività (ADHA)
- ▶ Il funzionamento cognitivo limite

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la relativa circolare ministeriale riconoscono che queste difficoltà possono interferire con il processo di crescita, di sviluppo e di apprendimento degli alunni e raccomandano in questi casi esplicitamente alle istituzioni scolastiche l'adozione e la messa in atto di una didattica individualizzata e personalizzata.

## ALUNNI CON ALTRO DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO (NON DSA)

- ▶ Per questi alunni non esplicitati dalla legge 170/2010 la Direttiva estende l'applicazione di quanto previsto dalla Legge 170/2010 in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma e quindi anche per loro è necessario che il Consiglio di Classe predisponga il PDP e applichi e individui le strategie didattiche e gli strumenti compensativi.

## Riassumendo .....

- ▶ LA DIRETTIVA HA ESTESO I BENEFICI A SUO TEMPO PREVISTI DALLA LEGGE 170/2010 PER gli ALUNNI CON D.S.A. (DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO A TUTTI I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES; in altri paesi europei: Special Educational Needs).
- ▶ HA ESTESO IL DIRITTO ALLA PERSONALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO A TUTTI GLI ALLIEVI CHE SI TROVANO IN UNA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SCOLASTICO PER MOTIVI DI DIVERSA NATURA .

## ALUNNI CON CERTIFICAZIONE MEDICO LEGALE DI DISABILITA' (LEGGE 104/92)



Per questi alunni, il nostro Istituto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 comma 5 della legge 104/1992, e dagli artt. Da 2 a 5 del DPR del 24 febbraio 1994, predispone con cadenza biennale un PDF (profilo dinamico funzionale) e, con cadenza annuale un PEI (Piano Educativo Individualizzato).


PEI

differentenziato

per «obiettivi minimi»

Alunni con diagnosi di DSA

(Dislessia-discalculia e disgrafia) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale



Legge 170/2010



Il Cdc predispone il **PDP** che prevede l'adozione di misure dispensative e strumenti compensativi

**PIANO DIDATTICO  
PERSONALIZZATO PER  
ALUNNI DSA**



E' previsto dalla legge  
170/2010 e dalle Linee  
guida sui DSA 12 luglio  
2011

La scuola può definire come redigere questo documento (quali modelli adottare) ,  
ma la norma indica chiaramente non solo i **contenuti** ma anche i tempi di redazione  
che non devono superare il primo trimestre scolastico

# CONTENUTI OBBLIGATORI PER PDP ALLIEVI DSA

- ▶ DATI ANAGRAFICI DELL'ALUNNO
- ▶ TIPOLOGIA DI DISTURBO
- ▶ ATTIVITA' DIDATTICHE INDIVIDUALIZZATE E PERSONALIZZATE
- ▶ STRUMENTI COMPENSATIVI UTILIZZATI
- ▶ MISURE DISPENSATIVE ADOTTATE
- ▶ FORME DI VERIFICA E VALUTAZIONE PERSONALIZZATE
- ▶ IMPEGNI DELLA FAMIGLIA

## STRUMENTI COMPENSATIVI



**DEFINIZIONE:** STRUMENTI  
DIDATTICI E TECNOLOGICI CHE  
SOSTITUISCONO O FACILITANO  
LA PRESTAZIONE RICHIESTA  
NELL'ABILITA' DEFICITARIA

- USO DEL PC
- USO DI LIBRI DIGITALI
- USO DI MAPPE E SCHEMI
- USO DI TABELLE
- USO DEL REGISTRATORE
- USO DELLA  
CALCOLATRICE.....



## MISURE DISPENSATIVE

- DISPENSA DALLA LETTURA AD ALTA VOCE
- ASSEGNAZIONE DI TEMPI PIÙ LUNGI PER LE VERIFICHE
- DISPENSA DAL PRENDERE APPUNTI
- DISPENSA DALLA FORMA SCRITTA IN LINGUA STRANIERA... ECT


**DEFINIZIONE:**  
INTERVENTI CHE CONSENTONO ALL'ALUNNO O ALLO STUDENTE DI NON SVOLGERE ALCUNE PRESTAZIONI CHE, A CAUSA DEL DISTURBO, RISULTANO PARTICOLARMENTE DIFFICOLTOSE E CHE NON MIGLIORANO L'APPRENDIMENTO

NON SONO SEMPRE NECESSARIE  
RICORDIAMO INFATTI CHE IN SEDE DI ESAME DI STATO NON È PREVISTA ALCUNA MISURA DISPENSATIVA PER ALUNNI BES INDIVIDUATI DAL CDC


**NON BASTA  
COMPENSARE E  
DISPENSARE**



IN MOLTI CASI LE MISURE  
DISPENSATIVE SONO NECESSARIE ,  
MA NON RAPPRESENTANO MAI UNA  
SOLUZIONE AI PROBLEMI DI UN  
ALUNNO MA IL RICONOSCIMENTO  
DI UN SUO LIMITE



E' UN ERRORE METTERE SULLO  
STESSO PIANO, NELLA STESURA DI  
UN PDP, LE STRATEGIE  
COMPENSATIVE, CHE DANNO  
AUTONOMIA , E QUELLE  
DISPENSATIVE, CHE  
SEMPLICEMENTE EVITANO I  
PROBLEMI



**E' IMPORTANTE NON  
DIMENTICARSI DELLA  
DIDATTICA**

IL PRIMO OBIETTIVO DEL PDP E'  
PROPRIO QUELLO DI INDIVIDUARE UN  
SISTEMA EFFICACE PER PORTARE  
L'ALUNNO A SUPERARE I PROPRI LIMITI



**E' NECESSARIO  
ADOTTARE UNA  
DIDATTICA EFFICACE**



GLI STRUMENTI COMPENSATIVI  
E LE MISURE DISPENSATIVE NON  
POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE  
MESSI SULLO STESSO PIANO COME  
INGREDIENTI EQUIVALENTI E  
INTERCAMBIABILI

# ESISTE UNA GERARCHIA FUNZIONALE CHE VA RISPETTATA

- ▶ PRIMA DI TUTTO CI SONO GLI **INTERVENTI DIDATTICI** FINALIZZATI AD AIUTARE L'ALLIEVO AD AQUISIRE DELLE ABILITA' . UN MODO DI FARE SCUOLA CHE TENGA CONTO DELLE SUE SPECIFICITA'
- ▶ QUANDO LA DIDATTICA DA SOLA NON BASTA BISOGNA ADOTTARE DEGLI **INTERVENTI COMPENSATIVI** INDIVIDUANDO DEI SISTEMI ALTERNATIVI PER AIUTARE L'ALLIEVO AD ESEGUIRE IL COMPITO RICHIESTO
- ▶ INFINE SE L'ALLIEVO NON RIESCE PER IL SUO DEFICIT AD ESEGUIRE IL COMPITO RICHIESTO SI Può PENSARE A **INTERVENTI DISPENSATIVI**

**ATTIVITA'/STRATEGIE**  
**DIDATTICHE INDIVIDUALIZZATE**  
**DA INSERIRE IN UN PDP**

- UTILIZZO DI TESTI AD ALTA LEGGIBILITA'
- INSEGNARE A USARE E PRODURRE MAPPE E SCHEMI
- AIUTARE A INDIVIDUARE I CONCETTI CHIAVE
- DIVIDERE GLI OBIETTIVI DI UN COMPITO IN SOTTO OBIETTIVI
- PROMUOVERE LA DIDATTICA CON IL PICCOLO GRUPPO
- ATTIVARE IL TUTORAGGIO TRA PARI
- ACCOMPAGNARE SEMPRE I TESTI CON LINGUAGGI ALTERNATIVI AL CODICE SCRITTO E COERENTI CON LO STILE DI APPRENDIMENTO PREFERITO DALL'ALUNNO

# Alunni con diagnosi di altro disturbo evolutivo specifico

non ricadente nelle previsioni della legge 104/92 né in quelle della legge 170/2010

Interviene la Direttiva 27/12/2012

IL Cdc in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi medicalmente accertate può procedere all'**individuazione** dell'allievo come BES verbalizzando le motivazioni

Il Cdc predispone  
il **PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO**


**Alunni con svantaggio socio-  
economico/culturale/  
linguistico  
(Direttiva 27/12/2012)**

E' il CdC che  
**INDIVIDUA**  
tale categorie di BES  
sulla base di

**Dati oggettivi**  
(segnalazioni dei  
servizi sociali)

**Considerazioni  
didattiche  
pedagogiche**

In questo caso, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, il PDP sarà limitato ad aree specifiche, avrà un carattere provvisorio e sarà utilizzato per un periodo limitato





Possono essere  
ricompresi in  
questa categoria  
gli  
**ALUNNI CON  
CITTADINANZA  
NON ITALIANA**



CM 22/11/13  
vuole evitare  
l'automatismo:

**allievo straniero  
=  
allievo BES.**



Solo in casi eccezionali, il CdC può adottare un PDP  
per gli allievi  
neo arrivati in Italia, ultratredicenni e provenienti  
da paesi di lingua non latina.

**PDP  
PER ALUNNI BES  
INDIVIDUATI DAL CDC**



DIVERSAMENTE DALLA DISABILITÀ E  
DAI DSA  
**LA NORMATIVA NON DEFINISCE IL  
CONTENUTO DEL PDP PER I BES  
NON CERTIFICATI**  
E POSSIAMO QUINDI SUPPORRE CHE  
LA SCUOLA POSSA STRUTTURARE  
AUTONOMAMENTE QUESTO  
DOCUMENTO



**LA STESURA DEL PDP è  
CONTESTUALE  
ALL'INDIVIDUAZIONE  
DELL'ALUNNO CON BES.**  
LA SCUOLA È CHIAMATA A  
INDIVIDUARE GLI ALUNNI CHE  
HANNO NECESSITÀ DI UNA  
PERSONALIZZAZIONE DELLA  
DIDATTICA (PDP)  
«QUESTO ALUNNO È BES  
PERCHÉ HA BISOGNO DI UN PDP»

LA CM N. 8 6/3/2013 SOSTIENE CHE «IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI BES INDIVIDUATI DALLA SCUOLA NON PUÒ ESSERE INTESO COME MERA ESPLICITAZIONE DI STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI PER GLI ALUNNI CON DSA



QUESTA INDICAZIONE COMPORTA COME CONSEGUENZA CHE I CONTENUTI INDICATI NELLE LINEE GUIDA PER I DSA COME ELEMENTI NECESSARI DEL DOCUMENTO DIDATTICO (STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE) NON VADANO AUTOMATICAMENTE ESTESI AGLI ALTRI BES

# CONTENUTI DEL PDP PER BES NON DSA

- ▶ DATI ANAGRAFICI DELL'ALUNNO
- ▶ ANALISI DEL BISOGNO EDUCATIVO ACCOMPAGNATA DA EVENTUALE DIAGNOSI O SEGNALAZIONE
- ▶ ATTIVITA' DIDATTICHE INDIVIDUALIZZATE E PERSONALIZZATE CALIBRATE SUI LIVELLI MINIMI ATTESI PER LE COMPETENZE IN USCITA
- ▶ SI INDICHERANNO GLI STRUMENTI COMPENSATIVI SOLO SE ESISTONO E SONO VERAMENTE UTILI
- ▶ DA EVITARE L'ADOZIONE DI MISURE DISPENSATIVE
- ▶ FORME DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA PERSONALIZZATE
- ▶ SE CI SONO LE CONDIZIONI: IMPEGNI DELLA FAMIGLIA

# LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES

- ▶ Un piano educativo deve necessariamente occuparsi di valutazione, anche se il Consiglio di classe in questo ambito dovrà muoversi con molta attenzione all'interno della normativa generale e specifica, purtroppo non ancora del tutto definita.
- ▶ La questione riguarda essenzialmente i BES individuati dal Consiglio di classe perché negli altri casi (disabilità e DSA) le procedure di valutazione sono chiare e ben consolidate.
- ▶ Per la disabilità la normativa di riferimento principale è la Legge 104/92 e, in merito alla valutazione, l'OM n. 90/01; per i DSA è la Legge 170/2010 e il DM 5669/2011

**I CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE POSSONO ESSERE PERSONALIZZATI PER ALUNNI BES ?**



Riguardo agli alunni con BES, non disabili e non DSA, la CM n.8/2013 afferma che tra gli scopi del loro PDP c'è anche quello di definire i criteri di valutazione degli apprendimenti



## Come?

Un PDP potrebbe prevedere ad esempio ...


- ▶ la realizzazione di verifiche strutturate a scelta multipla, chiuse, V/F;
- ▶ la realizzazione di verifiche in forma digitale;
- ▶ la riduzione/selezione della quantità (non della qualità) di esercizi nelle verifiche scritte;
- ▶ la programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte;

quindi di sicuro possiamo dare per scontato che **i criteri di valutazione possano essere adattati e personalizzati.**

## CRITERI DI VALUTAZIONE E LIVELLI MINIMI ATTESI



**la valutazione dovrà comunque verificare  
il raggiungimento, da parte dell'allievo  
dei livelli minimi attesi per le competenze in uscita.**



Nelle scuole secondarie di secondo grado il principio dei livelli minimi attesi, o obiettivi minimi, è già applicato per gli alunni con disabilità che seguono una programmazione curricolare o semplificata (chiamata proprio “su obiettivi minimi”) che permette il conseguimento di un diploma valido a tutti gli effetti. Per gli alunni DSA e altri BES non è prevista la programmazione differenziata e per loro, in linea di principio, andrebbero definiti almeno gli obiettivi minimi corrispondenti a quelli che abitualmente la scuola fissa per gli alunni con disabilità che conseguono il diploma.